



ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DI FIATI DEL VENETO

STATUTO

Approvato all'unanimità dall'Assemblea degli Associati in data 23/01/2026

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione l'Ente senza scopo di lucro denominato: "Associazione Orchestra di Fiati del Veneto" che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica. La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "Associazione Orchestra di Fiati del Veneto APS".

Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Santa Maria di Sala (VE) in Via Roma 1 (Villa Farsetti) e la durata della stessa è a tempo indeterminato. L'Associazione ha inoltre sede operativa in via Desman, 140 - Sant'Angelo di Santa Maria di Sala (VE).

Il trasferimento della sede legale e della sede operativa all'interno del medesimo Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel Runts la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente, è richiesta la deliberazione dell'assemblea straordinaria, da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CD', 'MR', 'fu', 'Per', and 'K'.

33



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

ART. 5 (Finalità e Scopo)

L'APS, attraverso l'attività di volontariato libera e gratuita dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nel settore della cultura musicale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione opera anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, e valorizzare il potenziale di crescita.

In particolare, l'Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- Promuovere e diffondere la cultura musicale, in tutte le sue forme e declinazioni;
- Sviluppare l'associazionismo, il volontariato musicale e la collaborazione tra enti;
- Creare nuove prospettive musicali, morali, inclusive ed artistiche per i soci e per la comunità;
- Valorizzare il patrimonio culturale, umano e sociale del territorio in cui opera.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a reti nazionali del Terzo Settore che operino con finalità analoghe.

ART. 6 (Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi)

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività, l'Associazione intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/17:

- Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

38



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

strumenti di comunicazione tradizionali e innovativi, la promozione e gestione di centri, spazi e musei dedicati, e ogni altro mezzo tecnico ritenuto idoneo al perseguimento delle finalità associative;

- Promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazione e produzione musicale, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali e gemellaggi musicali, nonché la stipula di convenzioni, con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative, italiani o esteri, che perseguano scopi e finalità affini;
- Aderire ad enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali che abbiano simili obiettivi e rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati al loro interno;
- Collaborare con le istituzioni scolastiche e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale tra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- Mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 7 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 6.

Possono aderire anche altri Enti del Terzo Settore, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'Associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (art. 35, comma 3 D.Lgs. 117/17). L'elettorato attivo e passivo degli aderenti verrà esercitato dal loro rappresentante legale o suo delegato, ed al pari delle persone fisiche il loro voto vale uno.

Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 35, comma 1-bis D.Lgs. 117/17). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva

40

Handwritten notes in blue ink on the left margin: "Per 24", "W SP CR", and a signature.



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto



comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Nello stesso tempo, può avvalersi del supporto del Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. Non può essere ammesso all'Associazione l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun associato ha il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli associati, e in particolare
 - eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
 - approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
 - approvare i bilanci;

gli associati minorenni esercitano esclusivamente l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;

- essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- partecipare alla vita associativa, alle attività e alle manifestazioni da essa promosse, e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite dai suddetti regolamenti di esecuzione;
- usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate all'iscrizione all'Associazione;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, le norme contenute nei regolamenti di esecuzione e le delibere degli organi sociali;
- rispettare i soci e gli organi sociali, e mantenere un comportamento che non arrechi danni materiali, morali e d'immagine all'Associazione;

40

Handwritten signature and initials in blue ink, including "7/18 CR" and "F. Per".



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; la quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile;
- conservare quanto del patrimonio dell'Associazione gli viene temporaneamente affidato, pena l'obbligo di risarcire in tutto ovvero in parte il danno provocato per la sua incuria al materiale stesso affidatogli. Non può disporre dello stesso per propria attività o attività con altre associazioni o enti, se non preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/17, con le modalità di cui al decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari non occasionali devono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

ART. 10

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata o pec.

L'associato che non provvede al versamento della quota associativa nei termini previsti dal Consiglio Direttivo, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, tenendo un comportamento lesivo ai danni dell'Associazione con azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori la stessa o d'ostacolo al buon andamento del sodalizio, o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

36



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

La convocazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli associati ed anche con avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere trascritto nell'apposito Libro dei verbali, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'Associazione.

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri del Collegio dei Probiviri e del Collegio Contabile dei Conti. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

39

H
rei
ga
W
CR
D



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati più uno, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione con la presenza di almeno metà degli associati più uno e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove membri, eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Il Presidente è uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

34

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'CR 10'.



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno in contemporanea a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le norme di incompatibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile o del conflitto di interessi ex articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente, scorrendo la lista dei consiglieri eletti per numero di voti; se la lista dei consiglieri viene completamente scorsa senza aver completato la nomina del Presidente, il Consiglio Direttivo neo eletto viene automaticamente considerato decaduto e il Presidente uscente procede a riconvocare l'Assemblea ordinaria per le elezioni come previsto dagli artt. 12-14 del presente Statuto;
- nomina al proprio interno il Segretario e il Tesoriere sulla base delle competenze dei consiglieri;
- nomina al proprio interno il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispose il bilancio di esercizio, comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'Associazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

42



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

ART. 17
(Il Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti ed esercita tutti i poteri di firma e di ordinaria amministrazione che la impegnano verso l'esterno. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Inoltre, propone il Vice Presidente al Consiglio Direttivo, che lo nomina formalmente.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio Direttivo, e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Entro un mese dalla scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, scorrendo la lista dei consiglieri eletti per numero di voti; se la lista dei consiglieri viene completamente scorsa senza aver completato la nomina del Presidente, il Consiglio Direttivo neo eletto viene automaticamente considerato decaduto e il Presidente uscente procede a riconvocare l'Assemblea ordinaria per le elezioni come previsto dagli artt. 12-14 del presente Statuto. Dura in carica tre anni, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo degli organi sociali. E' rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni, decesso o perdita dei requisiti, previsti all'art.16 del presente Statuto, da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo scorre la lista dei consiglieri eletti per numero di voti come previsto all'art. 16; se la lista dei consiglieri viene completamente scorsa senza aver completato la nomina del Presidente, il Consiglio Direttivo viene automaticamente considerato decaduto e il Vicepresidente uscente procede a convocare l'Assemblea ordinaria per le elezioni come previsto dagli artt. 12-14 del presente Statuto.

ART. 18
(Il Segretario e il Tesoriere)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, sulla base delle competenze dei consiglieri.

Cura la stesura dei verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, può essere sostituito, quando assente, da un consigliere designato di volta in volta dal Presidente. Può utilizzare anche i mezzi di registrazione, fatta salva la trascrizione a verbale, ma è lasciata a sua discrezione la stesura formale dei concetti emersi nel corso del dibattito.

Sottopone i verbali ai componenti del Consiglio Direttivo che ne approvano il contenuto. Per ogni controversia che sorgesse nell'interpretazione dei verbali, fanno fede gli scritti ed in ultima istanza il Consiglio Direttivo.

Si occupa inoltre di tutte le documentazioni, cartacee e digitali, e delle corrispondenze dell'Associazione.

40

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CR', 'SP', 'M', 'P', 'R', 'K']



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, sulla base delle competenze dei consiglieri. Detiene la custodia dei documenti fiscali dell'Associazione, dei beni liquidi, degli eventuali certificati di deposito bancario ovvero postale. Conserva documentata e aggiornata la contabilità dell'Associazione e prepara la relazione finanziaria annuale in riferimento al bilancio consuntivo, nonché il rendiconto previsionale dell'anno successivo.

ART. 19 (Incarichi Tecnici)

E' nella facoltà del Consiglio Direttivo stabilire uno o più incarichi tecnici per lo svolgimento delle proprie attività, nominando direttamente le persone ritenute idonee alla mansione. Tra questi, può nominare uno o più direttori artistici, i quali sovrintendono al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. I direttori artistici sono assegnati a uno o più gruppi musicali dell'Associazione e svolgono la loro attività osservando le indicazioni del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti di esecuzione.

ART. 20 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia e giustizia interna dell'Associazione, cui sono attribuite le funzioni di tutela dell'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di risoluzione delle controversie interne. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un supplente, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni in regola con la quota associativa. I membri non possono far parte del Consiglio Direttivo né di altri organi sociali.

I componenti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata di un membro effettivo, il supplente subentra fino alla scadenza del mandato. Qualora si renda necessario un ulteriore subentro, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Collegio dei Probiviri, che scadranno in contemporanea a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Collegio dei Probiviri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni dell'organo.

Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario; in caso di assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal proboviro più anziano di nomina.

Il Collegio dei Probiviri esamina e si pronuncia sulle controversie tra soci, tra soci e Associazione, tra soci e organi sociali e tra organi statutari, relative all'interpretazione o applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, comprese le operazioni di non ammissione ed esclusione dei soci. Si pronuncia, altresì, sui ricorsi avverso provvedimenti disciplinari adottati dagli organi dell'Associazione, e può esprimere pareri su richieste di chiarimento interpretativo relative alle norme statutarie e regolamentari. Il Consiglio dei Probiviri viene interessato delle controversie attraverso comunicazione scritta del/dei socio/i e degli organi sociali coinvolti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti effettivi, redatte in forma scritta e motivate, e sono condivise con l'Assemblea degli associati entro trenta giorni dal loro interessamento.

37



I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire cariche in altri organi sociali e devono astenersi dal partecipare a deliberazioni in caso di conflitto di interesse. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme del codice civile e, ove adottati, i regolamenti di esecuzione approvati dall'Assemblea.

ART. 21 (Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. Nel qual caso, tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 22 (Collegio Contabile dei conti e Organo di Revisione legale dei conti)

Il Collegio Contabile dei conti è l'organo di controllo contabile dell'Associazione, esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili; esamina inoltre il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio sociale e il rendiconto previsionale predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio Contabile dei conti è composto da tre membri effettivi e un supplente, eletti dall'Assemblea tra i soci, oppure tra soggetti esterni in possesso dei requisiti di professionalità richiesti. I componenti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata di un membro effettivo, il supplente subentra fino alla scadenza del mandato. Qualora si renda necessario un ulteriore subentro, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Collegio Contabile dei Conti, che scadranno in contemporanea a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Collegio Contabile dei Conti in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni dell'organo.

37

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including the letters 'CR' and 'CR' written vertically, and other illegible scribbles.



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

I membri del Collegio Contabile dei conti non possono ricoprire contemporaneamente cariche nel Consiglio Direttivo o in altri organi sociali, e devono osservare i requisiti di indipendenza e incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

Il Collegio Contabile dei conti elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario; in caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, il Presidente è sostituito dal membro effettivo più anziano di nomina.

Il Collegio Contabile dei conti è diverso dall'Organo di Revisione Legale dei Conti così come previsto all'art. 31 del Codice del Terzo Settore. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/17, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 23 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti Libri sociali, la cui tenuta è in capo al Consiglio Direttivo:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle convocazioni e dei verbali delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle convocazioni e dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il Registro dei volontari.

I Libri delle convocazioni e dei verbali del Collegio dei Probiviri, del Collegio Contabile dei conti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato, al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri Libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri sociali tenuti presso la sede, legale o operativa, dell'Associazione, salvo diversa ubicazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza.

ART. 24 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/17.

38



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

ART. 25
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario predisposto dal Consiglio Direttivo, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

ART. 28
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17.

ART. 29
(Convenzioni)

Le convenzioni tra le Associazioni di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/17 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche

30

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including the letters "CR" and "M" and some illegible signatures.



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

- le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 30
(Personale retribuito)

- L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci, dai propri volontari o dalle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Tuttavia, l'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/17 e il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/17. Del rispetto di tale parametro, il Consiglio Direttivo dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
- I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati ai sensi di legge e da apposito regolamento di esecuzione adottato dall'Associazione.

ART. 31
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

ART. 32
(Responsabilità dell'Associazione)

- Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 33
(Assicurazione dell'Associazione)

- L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

26

Handwritten notes in blue ink on the left margin: "Manza", "W. S. P.", "CRD", and a large signature.



Statuto Ass. Orchestra di Fiati del Veneto

ART. 34
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

ART. 35
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/17 e, in quanto compatibili, alle norme del codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

ART. 36
(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/17, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Angela Polato *Carlo Romi* *Rosella Cede*

14



